



## Comune di Folgaria

### Provincia di Trento

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: [info@comune.folgaria.tn.it](mailto:info@comune.folgaria.tn.it)

PEC: [comune@pec.comune.folgaria.tn.it](mailto:comune@pec.comune.folgaria.tn.it)

[www.comune.folgaria.tn.it](http://www.comune.folgaria.tn.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10

### del Consiglio comunale

**OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Folgaria per il periodo 2022-2025 (Art. 3 – TQRIF, allegato “a” alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif) in qualità di Ente territorialmente competente**

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di aprile alle ore 18.30, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale.

All'appello nominale sono presenti i Consiglieri signori:

	assenti			assenti	
	giust.	ingiust.		giust.	ingiust.
CAPPELLETTI Nicola			MATTUZZI Andrea		
CARBONARI Erich			PLOTEGHER Angela		
CARBONARI Laura			POLA Georgia		
CUEL Ivano			RECH Michael		
CUEL Simone			RELLA Roberto	X	
LARCHER Fabrizio			SCHIR Stefania	X	
LARCHER Massimiliano	X		TEZZELE Marcello		
MARZARI Adriano			TOLLER Agostino		
MARZARI Martina			TOLLER Maurizio		

Assiste e partecipa il Segretario generale signora  
**Defrancesco dott.ssa Emanuela.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

**Marzari dott.ssa Martina**

nella sua qualità di

**Vice Presidente del Consiglio**

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Folgaria per il periodo 2022-2025 (Art. 3 – TQRIF, allegato “a” alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif) in qualità di Ente territorialmente competente**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- **per la qualità contrattuale:**
  - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  - c) Punti di contatto con l'utente;
  - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
  - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
  - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- **per la qualità tecnica:**
  - a) Continuità e regolarità del servizio;
  - b) Sicurezza del servizio.

Richiamato in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

Considerato che

- ✓ ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
  - Schema I: livello qualitativo minimo;
  - Schema II: livello qualitativo intermedio;
  - Schema III: livello qualitativo intermedio;
  - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- ✓ in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A);

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Preso atto che:

- ✓ per adempiere a quanto disposto dall'ARERA agli artt. 53, 56, 57 e 58.1 è di fondamentale importanza la tracciabilità delle informazioni necessarie e il supporto di strumenti software adeguati alla registrazione delle informazioni e il calcolo degli indicatori previsti;
- ✓ attualmente non è possibile definire le componenti di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità da considerare nel PEF 2022-2025;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Visto l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, che attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]";

Rilevato che

- ✓ nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- ✓ l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le*

*forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;*

Considerato che

- ✓ alla data di approvazione della presente deliberazione in Provincia di Trento *non è prevista l’Autorità di ambito/bacino, di cui all’art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al Comune;*
- ✓ le funzioni riservate all’Ente Territorialmente Competente, in seno all’organizzazione dell’ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell’Ente Locale non possono che spettare all’organo politico di indirizzo, nel caso specifico il Consiglio Comunale;

Visto che ai sensi dell’articolo 107 citato “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all’articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come “*la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio*”;

Considerato che l’individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all’articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

Visto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l’ente nello schema regolatorio;

Ritenuto per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “livello qualitativo minimo”;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile espressi dal Segretario generale ai sensi degli artt. 184 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visti:

- ✓ la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti

locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

- ✓ il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;
- ✓ lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009 come modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 26 novembre 2014;
- ✓ il regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 9 del 28.12.2018;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. e ii., stante l’urgenza/esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti.

Visti gli artt. 49, 182, 183, comma 4, 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alle regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario generale, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 2/2018;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio di ragioneria;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visti gli artt. 35, 49, 182, 183, comma 4 e 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Con voti favorevoli 9, astenuti 6 (Cappelletti Nicola, Carbonari Erich, Cuel Ivano, Plotegher Angela, Tezzele Marcello, Toller Maurizio), contrari 0, espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

Di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

Di trasmettere il presente atto ai Gestori;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 183, 5° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2 durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

\* \* \* \* \*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Vice Presidente  
F.to dott.ssa Martina Marzari

Il Segretario generale  
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

=====

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) il 30.04.2022 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Lì, 30.04.2022

Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 30.04.2022

Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -